



DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 30/04/2004
che
modifica il regolamento interno dell'ETF

LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ("ETF"),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1 e l'articolo 41, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

visto il regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1049/2001 e n. 1648/2003, il cui testo figura in allegato alla presente decisione, sono riprese in allegato al regolamento interno dell'ETF.

Articolo 2

La decisione del consiglio di amministrazione ETF-GB-03-018 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Torino, addì

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente
Klaus van der Pas

Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1049/2001 e n. 1648/2003 relativi all'accesso del pubblico ai documenti della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

considerando quanto segue:

- (1). Ai sensi dell'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
- (2). A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, questo regolamento, che fissa i principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti, prevede all'articolo 18 che ogni istituzione adatti il proprio regolamento interno alle disposizioni del suddetto regolamento.
- (3). Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1648/2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale e stabilisce le disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ai documenti in possesso dell'ETF.

Articolo 1

Definizioni

1. **Domanda iniziale:** indica la prima richiesta d'accesso ad un documento fatta da una persona fisica o giuridica.
2. **Domanda di conferma:** indica una richiesta successiva di accesso a un documento da parte di una persona fisica o giuridica, in riferimento ad una domanda iniziale.
3. **Documento classificato** indica qualsiasi documento soggetto alle norme di sicurezza dell'ETF per l'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari

1. I cittadini dell'Unione e le persone fisiche o giuridiche che risiedono o abbiano la sede sociale in uno Stato membro esercitano il diritto d'accesso ai documenti dell'ETF a titolo delle disposizioni dell'articolo 255, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 secondo le procedure di cui alle presenti disposizioni. Il diritto d'accesso riguarda i documenti detenuti dall'ETF, ossia da essa prodotti o ricevuti ed in suo possesso (cfr. articolo 6 qui di seguito).
2. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, i cittadini di paesi terzi che non risiedono in uno Stato membro e le persone giuridiche che non hanno la sede sociale in uno degli Stati membri godono del diritto d'accesso ai documenti dell'ETF alle stesse condizioni dei destinatari di cui all'articolo 255, paragrafo 1 del trattato.
3. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1 del trattato, queste persone non avranno la facoltà di presentare reclamo presso il Mediatore europeo. Ma, qualora l'ETF rifiuti del tutto o in parte l'accesso ad un documento dopo una domanda di conferma (cfr. articolo 5 qui di seguito), esse possono inoltrare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni dell'articolo 230, quarto comma, del trattato.

Articolo 3

Domande d'accesso

1. Le domande di accesso a un documento sono inviate per posta, telefax o posta elettronica a:
ETF
Il Direttore,
Viale Settimio Severo 65,
I-10133 Torino,
Fax: +39 011 630 2200
getdocuments@etf.eu.int
menzionando chiaramente il riferimento "Domanda di accesso a un documento dell'ETF"
2. L'ETF risponde alle domande d'accesso, iniziali e di conferma, entro quindici giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda. Ad esempio, nel caso di domande complesse o relative a documenti voluminosi questo termine può essere prorogato di altri quindici giorni lavorativi. Qualsiasi prolungamento del termine deve essere motivato e comunicato per iscritto previamente al richiedente.
3. Nel caso di domanda poco precisa di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'ETF invita il richiedente a fornire informazioni complementari che permettano di identificare i documenti chiesti; il termine di risposta inizia soltanto dal momento in cui l'ETF dispone di queste informazioni.
4. Qualsiasi decisione negativa, anche solo in parte, indica per iscritto il motivo del rifiuto fondato su una delle eccezioni enumerate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e informa il richiedente dei mezzi di ricorso a sua disposizione.

Articolo 4

Esame delle domande iniziali

1. Fatto salvo l'articolo 10 delle presenti disposizioni, al momento della registrazione della domanda, al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento, a meno che la risposta alla domanda sia inviata a giro di posta.
2. L'avviso di ricevimento e la risposta alla domanda sono inviati per iscritto, eventualmente anche con mezzi elettronici.
3. Il richiedente è informato del seguito dato alla sua domanda dal dipartimento, unità o servizio interessati.
4. Qualsiasi risposta, anche parzialmente negativa, dovrà informare il richiedente del suo diritto di presentare al direttore dell'ETF, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta, una domanda di conferma.

Articolo 5

Trattamento delle domande di conferma

1. Il direttore ha il potere di prendere le decisioni riguardanti le domande di conferma. Il dipartimento, unità o servizio interessati assisteranno il direttore nella preparazione della decisione.
2. La decisione è presa dal direttore in consultazione con il servizio giuridico dell'ETF.
3. Al richiedente è comunicata per iscritto, eventualmente con mezzi elettronici, la decisione che lo informa del suo diritto di inoltrare un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di depositare un reclamo presso il Mediatore europeo.

Articolo 6

Consultazioni

1. Quando l'ETF riceve una domanda d'accesso ad un documento che detiene ma che proviene da un terzo, essa verifica l'applicabilità delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Se il documento chiesto è classificato ai sensi delle norme di sicurezza dell'ETF, si applica l'articolo 7 delle presenti disposizioni.
2. Se, al termine di quest'esame, l'ETF ritiene che l'accesso al documento chiesto debba essere rifiutato ai sensi di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, al richiedente è inviata per iscritto una risposta negativa senza consultazione dell'autore terzo.
3. L'ETF dà seguito favorevole alla domanda senza consultare l'autore terzo quando il documento chiesto è già stato divulgato sia dal suo autore, sia ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 o di disposizioni simili.
4. A meno che il documento provenga da uno Stato membro, l'ETF darà seguito favorevole alla domanda senza consultazione dell'autore terzo quando è evidente che la divulgazione, eventualmente parziale, del suo contenuto non pregiudica palesemente gli interessi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
5. In tutti gli altri casi, in particolare quando una domanda d'accesso riguarda un documento proveniente da uno Stato membro, l'autore terzo è consultato..
6. L'autore terzo consultato dispone di un termine di risposta che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno della ricezione della notifica, ma che deve permettere all'ETF di rispettare i suoi termini di risposta. In mancanza di risposta entro il termine fissato, o quando il terzo è irreperibile o non identificabile, l'ETF delibera conformemente al regime di eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, considerando gli interessi legittimi del terzo sulla base degli elementi di cui dispone.
7. Nel caso in cui l'ETF preveda di accordare l'accesso ad un documento contro il parere esplicito del suo autore, essa informa quest'ultimo della sua intenzione di divulgare il documento dopo un periodo di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della notifica e richiama la sua attenzione sui mezzi di ricorso che sono a sua disposizione per opporsi alla divulgazione.
8. Quando uno Stato membro riceve una richiesta d'accesso ad un documento che proviene dalla Fondazione, può rivolgersi, per consultazione, al direttore, che dovrà identificare il dipartimento responsabile del documento all'interno dell'ETF.

Articolo 7

Trattamento delle domande d'accesso ai documenti classificati

1. Quando una domanda d'accesso riguarda un documento sensibile come definito all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001, o un altro documento classificato ai sensi delle norme di sicurezza dell'ETF, la domanda sarà istruita da funzionari autorizzati a prendere conoscenza del documento in questione.
2. Qualsiasi decisione di rifiuto dell'accesso a tutto o parte di un documento classificato sarà motivata sulla base delle eccezioni enumerate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Se risulta che l'accesso al documento chiesto non può essere rifiutato in base a tali eccezioni, il funzionario che tratta la domanda farà in modo che si proceda alla declassificazione del documento prima di trasmetterlo al richiedente.
3. Per accordare l'accesso ad un documento sensibile sarà tuttavia chiesto l'accordo dell'autorità d'origine.

Articolo 8

Esercizio del diritto d'accesso

1. I documenti sono inviati per posta, telefax o, se disponibile, per posta elettronica, secondo la domanda. In caso di documenti voluminosi o di documenti difficili da trattare, il richiedente può essere invitato a venire a consultare i documenti sul posto. La consultazione è gratuita.
2. Se il documento è stato pubblicato, la risposta consiste nel dare i riferimenti di pubblicazione e/o il luogo dove il documento è disponibile e, se necessario, l'indirizzo del documento nel sito dell'ETF o nel sito EUROPA.
3. In caso di richiesta di documenti di più di venti pagine, può essere addebitato al richiedente un compenso di 0,10 EUR per pagina, maggiorato delle spese di porto. Le spese inerenti ad altri supporti saranno decise caso per caso ma non eccederanno un importo ragionevole.

Articolo 9

Agevolazioni per l'accesso ai documenti

1. La copertura del registro di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sarà gradualmente ampliata. Sarà pubblicata nella pagina principale del sito dell'ETF.
2. Il registro contiene il titolo del documento (nelle lingue nelle quali è disponibile), il numero e gli altri riferimenti utili, l'indicazione dell'autore e la data di produzione o di adozione.
3. Una pagina di istruzioni (in tutte le lingue ufficiali) informa il pubblico sul modo in cui il documento può essere ottenuto. Se il documento è pubblicato, è disponibile un collegamento con il testo integrale.

Articolo 10

Documenti accessibili d'ufficio al pubblico

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai documenti prodotti o ricevuti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. I seguenti documenti sono automaticamente consegnati su domanda e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici:
 - 2.1. gli ordini del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ETF;
 - 2.2. i verbali ordinari delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ETF, dopo approvazione;
 - 2.3. i testi adottati dall'ETF destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 - 2.4. i documenti originari di terzi che sono già stati divulgati dal loro autore o con la sua approvazione;
 - 2.5. i documenti già divulgati a seguito di una domanda precedente.